

Penale Sent. Sez. 5 Num. 27432 Anno 2026
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: MORRA MARIO
Data Udienza: 18/06/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Biagini Claudio, nato a Sora il 27/12/1962
avverso la sentenza del 01/12/2025 della Corte di appello di Roma

Udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Lucia Odello, che ha chiesto
il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva del 29 maggio 2026, nonché la successiva memoria di
replica del 12 giugno 2026, con le quali sono stati ribaditi i motivi di ricorso e
contestate le considerazioni della Procura Generale

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cassino nei confronti di Claudio Biagini per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta preferenziale, in relazione al fallimento della società "Costruire1 s.r.l.", dichiarato in data 7 giugno 2022, della quale l'imputato era legale rappresentante dal 1 febbraio 2020 fino alla data del fallimento.

La condotta distrattiva avrebbe riguardato, in particolare, due autocarri, rispettivamente targati BC795TF e AM488NM: il primo non rinvenuto all'atto del

fallimento, il secondo ceduto alla società "Pluriauto" di Walter Paolucci, quale acconto per l'acquisto di due nuovi veicoli in favore della diversa società "B&B Costruzioni", di cui era socio e amministratore lo stesso Claudio Biagini e socio il di lui fratello Umberto.

La condotta di bancarotta preferenziale, viceversa, sarebbe consistita nel pagamento di emolumenti in favore dello stesso ricorrente (per 3.400 euro) e del fratello, Umberto Biagini (per 4.200 euro) in prossimità della dichiarazione di fallimento.

2. Il ricorso proposto nell'interesse di Claudio Biagini è costituito da cinque motivi, di seguito riportati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo si deduce erronea applicazione di legge penale e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'accertamento della sussistenza degli elementi, oggettivi e soggettivi, del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva.

La Corte di appello, secondo la prospettazione del ricorrente, avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la condotta distrattiva sulla base delle sole dichiarazioni di Walter Paolucci, riportate, *de relato*, nella relazione del curatore ai sensi dell'art. 33 legge fall., in assenza dei necessari riscontri ed in contrasto con la documentazione prodotta dalla difesa dimostrativa dell'alienazione dell'autocarro targato BC795TF, tra l'altro avvenuta nel 2017, in epoca notevolmente antecedente rispetto allo stato di insolvenza della società (che si sarebbe verificato dalla fine del 2021 con la proposizione dell'unica istanza di fallimento da parte della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Frosinone), non suscettibile, dunque, di porre in pericolo le ragioni creditorie.

Quanto all'alienazione del veicolo targato AM488NM, la difesa aveva depositato prove documentali (fatture, bonifici ed estratti conto) da cui emergeva che la società "B&B Costruzioni" aveva effettivamente versato, in favore della società "Pluriauto", il prezzo di 12.550 euro per l'acquisto del veicolo della società fallita ("Costruire1 s.r.l."), senza che vi fosse alcuna compensazione.

La corretta ricostruzione delle condotte oggettive, pertanto, avrebbe dovuto indurre la Corte di appello ad escludere anche la sussistenza del dolo.

2.2. Con il secondo motivo si contesta l'erronea applicazione della disposizione di cui all'art. 217 legge fall. e vizio di motivazione, per aver la Corte di appello ritenuto sussistente il reato di bancarotta preferenziale, nonostante i pagamenti in contestazione, effettuati in favore di Claudio e Umberto Biagini, avessero natura privilegiata, perché in favore di dipendenti della società e non risultassero ulteriori crediti di uguale o prevalente grado.

2.3. Con il terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di più fatti di bancarotta fraudolenta (art. 219, comma 2, n. 1, legge fall.), che sarebbe viceversa da escludere sia per l'insussistenza della bancarotta distrattiva sia perché la Corte avrebbe comunque fornito una motivazione apparente sull'esistenza di un "medesimo disegno criminoso".

2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenuta eccessiva e sproporzionata, senza adeguata valutazione della particolare tenuità del fatto e della sussistenza di elementi per riconoscere le circostanze attenuanti generiche (nella specie, l'incensuratezza "specificata" e il comportamento processuale).

2.5. Con il quinto motivo si contesta, infine, il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena sulla base di due soli risalenti precedenti penali eterogenei, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.

3. Si è proceduto con rito cartolare.

Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo come indicato in epigrafe, e l'Avv. Alessandra Fabrizio, nell'interesse del ricorrente, ha depositato una memoria ribadendo i motivi di ricorso.

In data 12 giugno 2026, la difesa ha depositato memoria di replica alla requisitoria del Pubblico ministero, contestandone le osservazioni e la richiesta di rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è infondato.

2.1. I giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto accertata la distrazione dei due autocarri indicati in contestazione e non rinvenuti nel corso della procedura concorsuale (targati BC795TF e AM488NM) sulla base di una serie di dati oggettivi, fornendo una risposta adeguata e non illogica in ordine alla non persuasività degli elementi addotti dalla difesa.

La Corte di appello di Roma, in particolare, ha osservato che l'autocarro targato BC795TF risultava ancora intestato alla società "Costruire1 s.r.l." al

momento della dichiarazione di fallimento e i documenti prodotti dal ricorrente per avvalorare un'alienazione del bene effettuata dallo stesso Biagini nel 2017 (fattura di vendita emessa dalla fallita in favore di Dabre Mahamoudou, annotazione nel registro Iva vendite, indicazione sul libro cespiti ammortizzabili) comprovavano solo l'annotazione contabile dell'operazione ma non la sua veridicità sostanziale, posto che l'alienazione non era stata annotata nel Pubblico registro automobilistico, l'acquirente non risultava reperibile, non vi era alcuna evidenza dell'avvenuto pagamento e, in ogni caso, se anche tale pagamento vi fosse stato, il ricorrente non aveva comunque fornito alcuna giustificazione in relazione all'impiego di tali risorse.

Diversamente da quanto indicato dal ricorrente, inoltre, l'operazione, seppur fosse stata realmente realizzata nel 2017, non avrebbe potuto ritenersi irrilevante rispetto alla consistenza patrimoniale della società fallita, giacché risulta «pacificamente acclarato» (come indicato a pagina 3 della sentenza impugnata) che già nel 2018 la società versasse in stato di decozione, di talché il mancato incasso del corrispettivo della vendita (mai documentato) aveva un'oggettiva incidenza sulla possibilità di soddisfare, almeno in parte, le ragioni creditorie.

Per quanto concerne poi l'autocarro targato AM488NM, la sua distrazione discende, anzitutto, dalle dichiarazioni rese al curatore fallimentare da Walter Paolucci (titolare della società "Pluriauto"), il quale riferiva che tale autocarro gli era stato dato in conto vendita dall'odierno imputato, non quale rappresentante della società fallita, ma per conto della "B&B Costruzioni s.r.l." (società composta dallo stesso Claudio Biagini e da suo fratello Umberto, costituita dagli stessi appena un mese prima della messa in liquidazione della "Costruire1 s.r.l."), con l'incarico altresì di acquistare altri due autocarri per tale società. Una volta incassato il prezzo della vendita dell'autocarro AM488NM, il Paolucci lo aveva scontato dal credito per l'acquisto degli altri due autocarri in favore della "B&B Costruzioni s.r.l.".

Il ricorrente ha contestato la veridicità delle dichiarazioni rese da Walter Paolucci (del quale tuttavia non ha mai chiesto un esame in contraddittorio, per aver scelto di definire il processo con rito abbreviato) producendo la copia dei due bonifici (del 26.10.2021 e 17.11.2021), che tuttavia dimostrano solo il versamento di 12.500 euro dalla "B&B Costruzioni" alla "Pluriauto" per "acquisto autocarro", circostanza di per sé compatibile con la versione fornita dal Paolucci (il quale ha infatti riferito che, avendo acquistato due autocarri per la "B&B Costruzioni" era creditore della differenza tra il loro prezzo d'acquisto ed il valore del veicolo della "Costruire1 s.r.l.") e che, al contrario, rende illogica la versione difensiva, secondo la quale Claudio Biagini avrebbe prima venduto, quale amministratore della "Costruire1 s.r.l.", l'autocarro targato AM488NM alla "Pluriauto" e subito dopo lo

avrebbe riacquistato quale amministratore della "B&B Costruzioni". Operazione commerciale del tutto priva di senso se non nell'ottica di dissimulare, attraverso un'apparente triangolazione, la cessione del bene dalla società fallita alla nuova società costituita, per sottrarre il bene alle ragioni creditorie.

Anche in relazione alla cessione di tale autocarro, avvenuta certamente in un momento di crisi conclamata della società, non risulta incassato alcun corrispettivo né attivata alcuna procedura, formale o informale, per chiederne il pagamento.

Correttamente la Corte di appello di Roma ha dunque ravvisato una connotazione oggettivamente distrattiva delle cessioni dei due automezzi.

2.2. Quanto al profilo soggettivo del reato, la doglianza difensiva è parimenti infondata.

Va ricordato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, anche nella forma eventuale, e consiste nella coscienza e volontà di imprimere ai beni sociali una destinazione diversa da quella loro propria, con la consapevolezza della concreta idoneità della condotta a porre in pericolo la garanzia patrimoniale dei creditori; non sono invece richiesti né la specifica volontà di arrecare danno alla massa creditoria, né la consapevolezza dello stato di insolvenza, né la rappresentazione del successivo fallimento, che costituisce condizione obiettiva di punibilità (tra le tante Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 - 01; Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rebuffo, Rv. 261739 - 01).

Si è altresì precisato che l'accertamento del dolo può essere condotto anche valorizzando gli indici di fraudolenza desumibili dal contesto dell'operazione, quali la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, l'eventuale esistenza di cointeressenze dell'amministratore in altre società coinvolte, l'assenza di ragionevolezza economico-imprenditoriale dell'atto e la mancata destinazione del bene o del relativo corrispettivo al soddisfacimento delle esigenze sociali (sul punto, Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi, desumendo la sussistenza dell'elemento psicologico dalla complessiva sequenza delle condotte accertate e dal loro significato economico. Claudio Biagini era legale rappresentante della società fallita e, dunque, soggetto direttamente investito della gestione dei beni sociali; egli non poteva ignorare né l'appartenenza degli autocarri al patrimonio della "Costruire1 s.r.l.", né la loro funzione di garanzia rispetto alle obbligazioni sociali.

Quanto all'autocarro targato BC795TF, l'apparente alienazione del bene, rimasta priva di annotazione al Pubblico registro automobilistico, non accompagnata dalla prova dell'effettivo pagamento del prezzo e non seguita da

alcuna giustificazione circa l'impiego dell'eventuale corrispettivo, costituisce indice univoco della consapevole sottrazione del cespite alla sua destinazione sociale. Né assume rilievo decisivo la prospettata anteriorità temporale dell'operazione, atteso che la Corte di appello ha evidenziato come già nel 2018 la società versasse in stato di decozione e come, in ogni caso, il mancato rinvenimento del bene e del relativo controvalore abbia inciso sulla consistenza patrimoniale destinata alla soddisfazione dei creditori.

Ancora più significativa, sul piano soggettivo, è la vicenda dell'autocarro targato AM488NM: il bene della società fallita fu utilizzato nell'ambito di un'operazione che coinvolgeva la "B&B Costruzioni s.r.l.", società riconducibile allo stesso ricorrente e al fratello, costituita poco prima della messa in liquidazione della "Costruire1 s.r.l."; il valore del mezzo fu scomputato dal prezzo di acquisto di altri autocarri destinati alla nuova società, senza che la fallita ricevesse alcun effettivo corrispettivo. La triangolazione negoziale ricostruita dai giudici di merito, priva di plausibile giustificazione economica alternativa, rende evidente la piena consapevolezza del ricorrente di destinare un bene sociale a vantaggio di altra impresa a lui riferibile, sottraendolo alla garanzia dei creditori della società fallita.

La motivazione impugnata, pertanto, ha correttamente ravvisato il dolo della bancarotta fraudolenta distrattiva nella volontaria fuoriuscita dei beni dal patrimonio sociale e nella consapevolezza della concreta idoneità di tali operazioni a pregiudicare la funzione di garanzia del patrimonio della "Costruire1 s.r.l.".

3. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, volto ad escludere la configurabilità del reato di bancarotta c.d. preferenziale per la natura di "crediti privilegiati", facenti capo a Claudio e Umberto Biagini.

La Corte di appello di Roma, senza soffermarsi particolarmente sulla reale natura del credito asseritamente vantato dal ricorrente e da Umberto Biagini nei confronti della fallita, ha rigettato il corrispondente motivo di appello ponendo in evidenza che tra i crediti vantati nei confronti della società fallita ve ne erano alcuni (quelli relativi all'omesso pagamento dei contributi previdenziali, alla base dell'istanza di fallimento proposta della Cassa edile di mutualità ed assistenza di Frosinone) certamente privilegiati e da soddisfare prioritariamente, con conseguente configurabilità del reato anche nel caso di pagamento di ulteriori crediti ugualmente privilegiati.

Al di là di quanto osservato dalla Corte di appello (che costituisce comunque corretta applicazione di un principio più volte espresso da questa Corte, tra le tante Sez. 5, n. 54502 del 03/10/2018, Raia, Rv. 275235 – 01), non può non rilevarsi l'assoluta genericità del ricorso in ordine al fondamento dell'asserita natura privilegiata dei crediti dei fratelli Biagini.

L'articolo 2751-*bis*, n. 1, cod. civ., infatti, fa riferimento alle retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, «ai prestatori di lavoro subordinato», mentre è incontestato che Claudio Biagini fosse l'amministratore della società e che suo fratello Umberto, come indicato nella sentenza impugnata, fosse comunque "figura intranea alla gestione" della società.

I compensi percepiti da Claudio e Umberto Biagini, pertanto, anche tenuto conto dell'assenza di qualsiasi riferimento ad eventuali ulteriori causali, devono ritenersi legati all'attività di gestione e di amministrazione della società.

Orbene, è noto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il prelevamento dalle casse sociali, da parte dell'amministratore della società, di somme corrispondenti al proprio compenso può, a determinate condizioni, configurare perfino il più grave reato di bancarotta distrattiva.

Si è osservato infatti che configura il delitto di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta del socio amministratore di una società di capitali che preleva dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell'interesse della società, senza l'indicazione di elementi che ne consentano un'adequata valutazione, atteso che il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e società non è assimilabile né ad un contratto d'opera né ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che giustifichino di per sé il credito per il lavoro prestato, dovendo invece l'eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un tale rapporto essere verificata in concreto attraverso l'accertamento dell'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all'immedesimazione organica (Sez. 5, n. 25183 del 13/05/2025, Arlandi, Rv. 288204 - 01; in termini simili anche Sez. 5, n. 36416 del 11/05/2023, Ciri, Rv. 285115 - 01).

In ogni caso, costituisce un principio più volte espresso anche dalle Sezioni civili di questa Corte che i compensi spettanti agli amministratori non siano in genere assistiti da alcun privilegio.

È stato in particolare posto in evidenza che «la giurisprudenza di questa Corte è da tempo orientata a escludere l'ammissibilità del privilegio ex art. 2751-*bis*, n. 2, cod. civ. per i compensi dovuti agli amministratori e liquidatori di società [...] la mancata estensione del privilegio risponde a una precisa scelta del legislatore fondata su ragioni di equità, essendo il regime dei privilegi destinato ad assumere pratico rilievo soprattutto in casi d'insolvenza del debitore; sicché trovasi affermato che, in simili casi, "apparirebbe poco plausibile che proprio i crediti di coloro che hanno condotto la gestione dell'impresa siano preferiti agli altri creditori" (v. per es. Cass. n. 2769-02, in motivazione); per quanto ciò sia vero, resta che la ragione fondamentale dell'esclusione del privilegio - sia per gli

amministratori, sia per i liquidatori - è puntualmente dedotta dalla natura del loro rapporto con la società; il quale rapporto non è assimilabile a quello derivante dal contratto d'opera, poiché non presenta gli elementi del perseguimento di un risultato con la conseguente sopportazione del rischio» (Sez. 1, civ., 29/11/2017, dep. 2018, n. 5489, non massimata).

La tesi del ricorrente, dunque, oltre che infondata per le ragioni indicate dalla Corte di appello di Roma, si basa anche su un presupposto (la natura privilegiata dei compensi spettanti agli amministratori e ai titolari di funzioni gestorie della società) non dimostrato e comunque in contrasto con la consolidata elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, senza essere sorretta da alcuna argomentazione di segno contrario.

Deve essere pertanto ribadito il principio secondo cui il compenso spettante all'amministratore di società per l'attività gestoria non costituisce, di per sé, credito privilegiato da lavoro subordinato ex art. 2751-bis, n. 1, cod. civ., atteso che il rapporto che lo lega alla società è di natura organico-societaria e non lavoristica, salva la prova, nella specie neppure allegata in termini specifici, di un autonomo e distinto rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto mansioni estranee alle funzioni proprie della carica. Ne consegue che il pagamento di tali compensi in situazione di dissesto può integrare il reato di bancarotta (preferenziale o distrattiva a seconda dei casi), anche quando non vi sono ulteriori crediti privilegiati da soddisfare.

4. Il terzo motivo, relativo all'asserita non sussistenza della circostanza aggravante di più fatti di bancarotta fraudolenta (art. 219, comma 2, n. 1, legge fall.), oltre che manifestamente infondato sulla base delle considerazioni espresse in precedenza, relative alla configurabilità sia del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale che preferenziale, è inedito (non risultando proposto con i motivi di appello) e comunque formulato in modo generico, senza tener conto del fatto che la c.d. "continuazione fallimentare" non richiede propriamente l'accertamento di un "medesimo disegno criminoso", ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen., ma attiene alla pluralità di fatti di bancarotta ed è un istituto "di favore" per l'imputato, rispetto a quello che sarebbe il trattamento sanzionatorio conseguente all'applicazione del cumulo materiale delle pene.

5. Il quarto ed il quinto motivo (relativi alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena) sono generici e non consentiti in sede di legittimità, sollecitando questa Corte a procedere ad una rivalutazione di aspetti prettamente di merito. La pena concretamente applicata dai giudici territoriali, del resto, una

volta bilanciate le circostanze attenuanti generiche con l'aggravante contestata, era già corrispondente al minimo edittale, mentre la prognosi negativa sulla futura condotta dell'imputato, basata sui suoi precedenti penali, è sorretta da motivazione coerente e non illogica.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in data 18/06/2026

Il Consigliere estensore
Mario Morra

Il Presidente
Grazia Rosa Anna Miccoli